



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONCORSI

Determinazione dirigenziale n. 2447 dell'11 settembre 2023

OGGETTO: concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di **n. 1 posto di INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA** - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione. – Codice concorso: 2023-114-4.
Approvazione del bando di concorso.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale in data 8 giugno 2023, n. 191, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto la modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023 – 2025 e modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025, con la quale è stata prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, mediante concorso pubblico, del posto di insegnante scuola infanzia;

RITENUTO di dover approvare il bando di concorso pubblico, allegato parte integrante al presente provvedimento, per la copertura di un posto di **1 posto di INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA** – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione;

VISTO l'art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Titolo V del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini;

DATO ATTO in merito alle riserve di Legge da applicare che:

- ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione”;
- ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. 44/2023, convertito nella Legge 75/2023, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
- la quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali.

DETERMINA

1. di approvare il bando di concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di **posto di INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA** - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione. – Codice concorso: 2023-114-4, allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente dal 12 settembre al 12 ottobre 2023 e di provvedere inoltre alla pubblicazione sul portale InPa e sul sito Internet istituzionale per il medesimo periodo;
3. di dare atto che il responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Diodorina Valerino, Direttore e Segretario Generale del Comune di Rimini.

IL DIRETTORE E
SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Valerino Diodorina)
firmato digitalmente



Allegato n. 1 della Determinazione dirigenziale n. 2447 dell'11 settembre 2023

Art. 1 INDIZIONE DEL CONCORSO

1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di **n. 1 posto di INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA** - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione. – Codice concorso: 2023-114-4.
2. La graduatoria potrà essere utilizzata, per la durata della stessa, anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nella medesima posizione professionale, in base alle necessità assunzionali dell'Amministrazione.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL PROFILO E DELLE COMPETENZE RICHIESTE

1. PROFILO PROFESSIONALE

La figura professionale da selezionare svolgerà tutte le funzioni afferenti all'area di inquadramento dei funzionari e dell'elevata qualificazione di insegnante di scuola infanzia.

L'insegnante opera con spirito di contitolarità e a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività richieste per le posizioni lavorative da ricoprire sono:

lavoratore/lavoratrice che svolge attività nell'ambito della scuola dell'infanzia comunale con competenze psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti. I contenuti della prestazione professionale si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema delle scuole dell'infanzia comunali di Rimini.

Principali processi di riferimento del profilo:

- Rilevazione e cura dei bisogni dei bambini e delle bambine
- Progettazione e realizzazione di progetti e iniziative educativo-didattiche
- Promozione dello sviluppo psicologico e dei processi di apprendimento dei bambini e delle bambine all'interno dei gruppi educativi
- Gestione di processi comunicativi e relazionali

2. COMPETENZE

2.1 Competenze tecniche

- Analisi e valutazione della qualità degli interventi e dei progetti educativi.
- Conoscenze specialistiche pedagogiche e psicologiche.
- Studi e ricerche sulle dinamiche di comunicazione e relazione in ambito pedagogico.
- Conoscenze dei sistemi simbolici e culturali, per tradurre le potenzialità dei bambini e delle bambine in competenze, utilizzando idonee metodologie educative e didattiche.
- Promozione della continuità educativa e didattica nei contesti educativi e nei percorsi di continuità verticale.

2.2 Competenze comportamentali

La figura professionale ricercata deve avere le seguenti competenze di:

COMUNICAZIONE E CAPACITÀ RELAZIONALI: deve essere in grado di comunicare ed entrare in contatto con l'altro, attraverso:

- la capacità di adattare le modalità di comunicazione in relazione ai diversi mezzi utilizzati e a seconda degli interlocutori;
- la capacità di ascoltare e di intercettare i bisogni informativi espliciti e impliciti al fine di favorire una piena comprensione delle necessità dei diversi interlocutori.



PROBLEM SOLVING: flessibilità, iniziativa, riflessività, pensiero critico.

INNOVAZIONE e CREATIVITA'

Comporta l'essere in grado di individuare modalità di operare diverse dall'esperienza consolidata arrivando a produrre idee e percorsi risolutivi nuovi.

AUTOCONTROLLO E GESTIONE DELLA PRESSIONE LAVORATIVA

Comporta la consapevolezza del proprio stato emotivo e la capacità di percepire, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni in modo adeguato al contesto.

2.3 Competenze tecnico-specialistiche

approfondita conoscenza della normativa di riferimento in merito alle seguenti materie:

a. Legislazione e aspetti istituzionali

- D.M. 16 novembre 2012 n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione a norma dell’art. 1 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n 89” con particolare riferimento alle parti: “Cultura scuola persona”, “Finalità generali”, “L’organizzazione del curriculum”, “La scuola dell’Infanzia”.
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con particolare riferimento ai principi generali e ai diritti dell’educazione e all’istruzione dei minori, specificatamente articoli da 1 a 14;
- Legge 13 Luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata con Legge 3 Marzo 2009, n. 18
- Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
- Decreto ministeriale 22 novembre 2021 n. 334: linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei
- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
- Progetto “Sentire l’inglese 0/3/6” approvato con Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1114 del 12 Luglio 2021
- Linee guida sull’educazione all’aperto del Comune di Rimini Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 14/09/2021
- Indirizzi per l’istituzione dei Poli per l’infanzia e dei percorsi per l’infanzia (0-6 anni) Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 15/12/2020
- Regolamento della partecipazione delle famiglie alla vita dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Rimini (delibera di C.C. del 7 dicembre 2000, n. 163)
- DPR 62/2013, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;



Artt. Da 1 a 41, 50, 59, 60, 64, 65, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 167, 168, 169, 170, 171, 172;

b. Contenuti psicologici e pedagogici:

La psicologia dell'età evolutiva con riferimento alle principali teorie dello sviluppo.

A titolo indicativo:

- 1) Sviluppo affettivo e relazionale
- 2) Sviluppo sociale
- 3) Sviluppo cognitivo
- 4) Sviluppo senso-motorio
- 5) Studi in materia di neuroscienze

Il pensiero pedagogico inerente la prima infanzia. A titolo indicativo:

- 1) La pedagogia attiva
- 2) La costruzione della conoscenza
- 3) Il gioco: forme, significati e aspetti evolutivi
- 4) I linguaggi espressivi

c. Capacità pedagogiche e didattiche:

- Piano dell'offerta formativa (POF)
- La scuola dell'infanzia: le finalità educative, l'ambiente di apprendimento, i campi d'esperienza e i traguardi per lo sviluppo delle competenze
- La professionalità dell'insegnante: lavoro di gruppo, condivisione e responsabilità educativa, riflessività, comunicazione efficace, risoluzione di conflitti, sviluppo e miglioramento continuo delle competenze e delle conoscenze, capacità di gestire i carichi di lavoro,
- Gli approcci metodologici generali: 1) la valorizzazione del gioco, dell'esplorazione, della ricerca e della vita di relazione; 2) la valorizzazione dei linguaggi espressivi, del gioco senso-motorio, dell'educazione all'aria aperta
- La progettazione della giornata educativa
- L'organizzazione del contesto: l'allestimento degli spazi, la definizione dei tempi, la scelta dei materiali strutturati e destrutturati
- La progettazione educativa e didattica: osservazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, e documentazione.
- La progettazione di azioni che promuovano la continuità educativa orizzontale e verticale.
- La formazione in servizio e l'aggiornamento: temi, forme e significati.
- L'inclusione nella comunità scolastica del bambino/a con bisogni educativi speciali e con disagio sociale.
- Procedure per un'efficace inclusione dei bambini e bambine con disabilità: il rapporto con le famiglie e i servizi del territorio.
- Strategie e dispositivi per sostenere l'inclusione e la valorizzazione delle differenze linguistiche e culturali.
- Progetto di qualificazione per l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia comunali di Rimini "It is a good time" Inglese nella Scuola dell'Infanzia.
- L'educazione all'aperto
- La pratica educativa: risoluzione di casi pratici attraverso l'esplicitazione e la progettazione di strategie, proposte, percorsi da implementare nell'esperienza quotidiana a scuola.

d. La scuola come servizio di qualità:

- I Sistemi di Gestione per la Qualità: le procedure (P39.07.12 Attività educativa per le scuole dell'infanzia; P39.07.13 Attività didattica per le scuole dell'infanzia; P39.07.06 Gestione del rapporto con le famiglie; P39.07.07 L'assistenza pediatrica di comunità).



➤ La Customer Satisfaction.

Art. 3 **REQUISITI D'ACCESSO**

1. Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti generali d'accesso:

- a) hanno la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea oppure dei cittadini degli Stati membri sono familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o sono cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Ai cittadini non italiani è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Si precisa che sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
- b) hanno età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) sono in possesso dell'idoneità fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce il concorso. Prima dell'assunzione, l'Amministrazione sottopone a visita medica di controllo i vincitori del concorso, attraverso il medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ai sensi dell'art 1 della Legge 28 marzo 1991, n. 120, in ragione delle funzioni e dei compiti inerenti al profilo di insegnante scuola infanzia, la condizione di privo di vista comporta l'inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale da coprire;
- d) non sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non sono stati licenziati da un precedente pubblico impiego, ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- f) non sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- g) non hanno riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre, necessario che il candidato risulti in possesso dei seguenti **requisiti specifici**:

a. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell'infanzia (titolo abilitante all'insegnamento ai sensi dell'art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008);
- laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis);
- diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (è ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria", sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. del 08/08/1988, in quanto comprensivo dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio) unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea



Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree abilitanti previste dal D.L 137/2008 e dal DM 249 del 10/09/2010;

- diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree abilitanti previste dal D.L 137/2008 e dal DM 249 del 10/09/2010;
- diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS / LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree abilitanti previste dal D.L 137/2008 e dal DM 249 del 10/09/2010;
- ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

b. conoscenza di base della lingua inglese;

c. conoscenza di base di informatica.

3. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) e alla lettera c) verrà accertato durante i colloqui orali.

4. I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) devono essere in possesso, al momento dell'eventuale assunzione, del provvedimento di riconoscimento del titolo professionale, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale dovrà avvenire unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. Tutti i dettagli operativi sono presenti nell'apposita guida che può essere consultata e scaricata sul sito del MIUR, accessibile dal seguente indirizzo Internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimentoprofessione-docente>

5. Per le lauree non abilitanti conseguite all'estero, è richiesta, invece, l'equipollenza del titolo di studio o il riconoscimento del titolo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001).

6. Il candidato, che non sia già in possesso del provvedimento di equipollenza/equivalenza, dovrà allegare, alla domanda di partecipazione, l'attestazione di avvenuto invio dell'istanza di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso, al Dipartimento della Funzione pubblica. Il modulo per la richiesta è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>.

7. A pena di decadenza, i candidati che hanno presentato istanza di riconoscimento, qualora risulteranno idonei all'esito della procedura, hanno l'onere di dare comunicazione, al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro 15 giorni. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare documentazione attestante i provvedimenti di cui sopra, sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell'eventuale assunzione.

8. I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituti, Scuole o Università legalmente riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico e universitario italiano vigente.

9. Tutti i requisiti d'accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**12 ottobre 2023**) e devono permanere anche al momento dell'assunzione.



Art. 4

DOMANDA D'AMMISSIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. La modalità di iscrizione on line è l'unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. Conseguentemente **non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diversa.**

2. Per iscriversi al concorso occorre:

- accedere al portale inpa.gov.it oppure al portale <https://concorsi.comune.rimini.it>
- autenticarsi (per autenticarsi è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per informazioni su SPID e sulle modalità di richiesta consultare la pagina <https://www.spid.gov.it>
- compilare la domanda - codice concorso: 2023-114-4. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, da indicare obbligatoriamente nella domanda.
- effettuare il versamento della tassa concorsi di € 10,00 (pagamento tramite link a PagoPA seguendo le indicazioni sul portale). Si rende noto che a causa dell'interoperabilità dei sistemi, la trasmissione on-line della ricevuta di pagamento non è sempre immediata; pertanto, si raccomanda di provvedere al pagamento con adeguato anticipo rispetto al termine di scadenza del presente avviso. Nel caso in cui si riscontrino errori in fase di pagamento inviare la segnalazione ad assistentatecnicaconcorsi@comune.rimini.it indicando estremi del candidato numero di cellulare di contatto e codice concorso.
- Trasmettere la domanda, a pena di esclusione, nell'arco temporale **dal 12 settembre al 12 ottobre 2023.**
- Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le **ore 12,00** dell'ultimo giorno utile. Il sistema informatico rilascerà come ricevuta di avvenuta presentazione, il numero di protocollo identificativo della domanda di concorso. Data e orario di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso e l'invio della domanda.

Art. 5

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – CONTENUTO

1. Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare alla procedura, indicandone l'oggetto, e rilascerà le seguenti dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale;
- b) l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni, relative alla presente procedura (precisando anche l'esatto numero di C.A.P., l'eventuale numero di telefono e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo dato);
- c) di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti per la partecipazione, così come richiesti dal presente avviso e di esserne in possesso, specificando tutti i dati relativi ai requisiti specifici d'accesso;
- d) di essere in possesso dei titoli utili per l'eventuale applicazione del diritto di preferenza a parità di punteggio, così come indicati nell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, di cui di seguito si riporta il testo:
 1. gli insigniti di medaglia al valore militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 2. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;



3. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 4. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Comune di Rimini;
 5. maggior numero di figli a carico;
(FIGLI A CARICO: sono considerati fiscalmente a carico quelli naturali (compresi i bambini riconosciuti fuori dal matrimonio), quelli adottivi, affidati o affiliati, a prescindere dall'età, dal fatto che convivano o meno con i genitori e dall'attività che svolgono (che siano studenti piuttosto che tirocinanti a titolo gratuito o poco più, che nell'anno 2019 abbiano posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad € 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite di reddito è innalzato ad 4.000 euro per i figli fino ai 24 anni. Il reddito a cui si fa riferimento è quello dei figli e non quello del genitore ed i figli sono da considerare a carico se fanno parte del nucleo familiare e a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, gli stessi siano stati posti a carico dell'uno o dell'altro o di entrambi i genitori.)
 6. gli invalidi ed i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 2);
 7. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
 8. Gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 9. Aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 10. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 11. appartenenza al genere maschile (genere meno rappresentato nel Comune di Rimini, in relazione al profilo a concorso);
 12. minore età anagrafica.
- e) Di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - f) di non incorrere in una delle cause di incompatibilità o inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7, comma 2, 9 e 12 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
 - g) di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
 - h) per il concorrente disabile (Legge n. 104/1992) o con disturbi specifici di apprendimento - DSA (Legge n. 170/2010), l'eventuale richiesta di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o di usufruire di un prolungamento dei tempi. E' richiesta certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione al presente bando di concorso.
 - i) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.



Art. 6

VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI

1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 3, comma 2, saranno ammessi a partecipare alla procedura concorsuale.
2. Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando sarà accertato prima di adottare qualsiasi provvedimento a favore del candidato derivante dall'esito del concorso.
3. L'Amministrazione, durante la procedura concorsuale, si riserva comunque la facoltà di effettuare tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito.

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute fosse superiore a 400, le prove d'esame scritte saranno precedute da una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, aventi ad oggetto le competenze tecnico/specialistiche di cui all'art. 2 comma 2. In relazione al numero dei candidati la Commissione esaminatrice potrà decidere di suddividere la prova preselettiva in più sessioni, da tenersi anche in più giornate, predisponendo un calendario delle prove stesse e provvedendo alla convocazione dei diversi contingenti di candidati.
3. Nella prova preselettiva non è previsto punteggio minimo di idoneità. Pertanto, verranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, in ordine decrescente di punteggio, si collocheranno nelle prime 400 posizioni. Verranno altresì ammessi alle prove scritte anche i candidati che conseguiranno il medesimo punteggio del candidato classificatosi al quattrocentesimo posto
4. La preselezione non è prova d'esame e non concorre a determinare il punteggio finale utile ai fini della formazione della graduatoria di merito.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 9 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persona con invalidità uguale o superiore all'80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è composta, nel rispetto dell'art. 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da tre esperti di comprovata competenza e qualificazione professionale nelle materie del concorso, ai quali saranno affiancati componenti aggiunti: un esperto in psicologia del lavoro, e due esperti per l'accertamento dei requisiti d'accesso di conoscenza di base della lingua inglese e dell'informatica.

Articolo 9

PROVE D'ESAME

1. I concorrenti che saranno ammessi a partecipare al concorso, eventualmente all'esito della prova preselettiva, saranno sottoposti alle seguenti prove d'esame:
 - a) prova scritta teorica con quesiti a risposta chiusa (quiz);
 - b) prova scritta teorica e/o teorico-pratica, consistente in una o più domande a risposta aperta;
 - c) prova orale;
 - d) colloquio da tenere con l'esperto in psicologia del lavoro.
2. Le prove d'esame scritte e orali hanno ad oggetto le competenze di cui all'art. 2 e sono preordinate al loro accertamento.



3. le due prove scritte avranno luogo nella stessa giornata e si svolgeranno in forma cartacea su fogli forniti dalla Commissione Esaminatrice.
4. Durante le prove scritte i candidati non potranno consultare alcun codice o testo normativo.
5. La commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non esaminerà l'elaborato del concorrente che non avrà superato la prima prova corretta.
6. La prova orale, solo per i candidati che hanno superato entrambe le prove scritte, è finalizzata a valutare il profilo di competenze complessivo del candidato.
7. Faranno inoltre parte della prova di esame orale una serie di quesiti sulla conoscenza dell'informatica e della lingua inglese. La prova d'informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal computer. La prova di lingua consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e nella relativa traduzione o in un colloquio da tenere nella lingua stessa.
8. Le prove di inglese ed informatica costituiscono esclusivamente accertamento del possesso dei requisiti d'accesso, il relativo esito viene apprezzato unicamente in termini di idoneità/non idoneità non generando alcun punteggio utile per la posizione in graduatoria. Il mancato raggiungimento dell'idoneità comporterà l'esclusione dal concorso.
9. Nella prova orale saranno valutate sia la conoscenza delle materie ed argomenti di esame, sia le competenze comportamentali.
10. Per questa ultima parte (competenze comportamentali) la Commissione si avvarrà della collaborazione di un/una esperto/a in psicologia del lavoro (che integrerà la commissione esaminatrice in qualità di componente aggiunto), ricorrendo, a discrezione dell'esperto, a colloqui individuali e/o a colloqui di gruppo e/o alla compilazione di modelli diagnostici.
11. La prova d'esame orale sarà svolta in una sala aperta al pubblico.
12. A ciascuna prova scritta e alla prova orale viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna delle prove predette si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30.
13. Alla prova di accertamento delle competenze comportamentali, viene attribuito il punteggio massimo di 10 punti. La prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 6/10.
14. Il candidato deve obbligatoriamente conseguire l'idoneità in tutte le prove.
15. A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale in settantesimi ottenuto sommando la media dei voti attribuiti alle due prove d'esame scritte, al voto riportato nella prova d'esame orale e al voto riportato nella prova di accertamento delle competenze comportamentali.

Articolo 10 **TRATTAMENTO ECONOMICO**

AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI Funzionario insegnante scuola di infanzia

	mensile	annuo
Stipendio iniziale	1.934,36	23.212,32
Indennità di comparto 2002	4,95	59,40
Indennità di comparto 2004	46,95	563,40
I.V.C. 2022/2024	9,67	116,04
Una tantum 1,50% (anno 2023)	29,02	348,24
Indennità aggiuntiva educatori	55,40	664,80
Indennità agg.educ-ins ccnl 00-01	28,41	340,92
Indennità di tempo potenziato	103,29	1.032,90
Tredicesima mensilità	164,42	1.973,05
TOTALE	2.376,47	28.311,07

Art. 11



COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Le comunicazioni ai candidati saranno inserite nell'apposito link riservato agli iscritti al concorso sul sito Internet dell'Ente e sul portale InPa.
2. **martedì 24 ottobre 2023** saranno pubblicati:
 - a) la determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione dei candidati;
 - b) la comunicazione inerente alle modalità (luogo, orario, eventuali variazioni ecc.) di svolgimento della prova scritta;
3. La prova scritta si terrà **giovedì 16 novembre 2023**.
4. La suddetta pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione per le prove d'esame saranno dichiarati rinunciatarci.

Art. 12

FORMAZIONE, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E RISERVE

1. A ciascun concorrente sarà attribuito un voto finale in settantesimi ottenuto sommando la media dei voti attribuiti alle prove d'esame scritte, al voto riportato nella prova d'esame orale e al voto riportato nella prova di accertamento delle competenze comportamentali.
2. I concorrenti saranno posti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al voto ottenuto e, a parità di punteggio, precederanno coloro che avranno dichiarato nell'istanza di partecipazione il possesso dei titoli preferenziali così come riportati nel precedente art. 5.
3. La quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 verrà soddisfatta in altre procedure di reclutamento.
4. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, nel presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate, che verrà cumulata ad altre frazioni scaturite da altri concorsi già banditi o che si dovessero produrre nei prossimi concorsi.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. 44/2023, convertito nella Legge 75/2023, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
6. La graduatoria di merito e gli atti del procedimento concorsuale, approvati con determinazione dirigenziale, saranno pubblicati all'Albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni a partire dalla data che sarà comunicata il giorno in cui si svolgeranno le prove scritte.
7. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati.
8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato. La graduatoria sarà inoltre inserita sul sito indicato nell'istestazione.
9. La validità della graduatoria è di due anni e decorre dalla data dell'approvazione. Essa potrà essere utilizzata anche per la copertura di posti di pari categoria e profilo professionale, che si renderanno vacanti e disponibili in epoca successiva alla pubblicazione del concorso, secondo quanto previsto dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
10. La rinuncia alla proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Rimini, comporta che il candidato non sarà nuovamente contattato per eventuali future proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che determinato.
11. L'Ente si riserva di consentire l'utilizzo della graduatoria anche ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
12. L'Ente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nella medesima posizione professionale,



nel rispetto dei limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 19 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.

13. In merito all'assunzione in servizio a tempo determinato si precisa che:

- a. La graduatoria **non ha carattere scorrevole**, intendendosi con ciò che in ogni momento sarà interpellato per l'assunzione il candidato meglio collocato in graduatoria, anche qualora abbia già assunto servizio, presso il Comune di Rimini, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria stessa, purché il precedente rapporto sia giunto alla naturale scadenza.
- b. Il candidato che dichiarerà di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro ovvero non prenderà servizio nel giorno stabilito o cesserà dall'incarico prima della sua naturale scadenza sarà richiamato, per lo stesso anno scolastico, solo nel caso in cui nessuno della graduatoria di appartenenza fosse disponibile;
- c. Il personale già in servizio presso il Comune di Rimini, con profilo professionale diverso da quello a concorso, al fine di garantire la continuità lavorativa necessaria al buon funzionamento dell'Ente, non potrà recedere dal contratto per intraprendere nuovi rapporti di lavoro con la stessa amministrazione e pertanto la chiamata sarà sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro in essere.
- d. Per garantire la celerità delle assunzioni, l'amministrazione effettuerà le chiamate, in via ordinaria, a mezzo telefonico e le sole rinunce di cui al precedente punto b. saranno ufficializzate con atto formale.

Articolo 13 **ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

- 1.** All'atto dell'assunzione, l'Amministrazione accerterà il possesso di tutti i requisiti d'accesso, degli eventuali titoli di preferenza e precedenza, così come stabiliti dal presente bando di concorso, e pertanto le dichiarazioni effettuate dal concorrente dovranno trovare corrispondenza in altrettanti documenti; in caso contrario l'ente provvederà ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2.** Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decadrà dalla graduatoria. Il candidato che non stipulerà il contratto individuale di lavoro nel termine assegnato dall'Amministrazione sarà considerato rinunciatario, con i conseguenti effetti di cui all'art. 12, comma 10 del presente bando.
- 3.** Il rapporto di lavoro del candidato assunto alle dipendenze del Comune di Rimini, sarà costituito e regolato con apposito contratto individuale, previo accertamento dell'effettivo possesso di tutti i titoli dichiarati;
- 4.** I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato saranno sottoposti ad un periodo di prova di mesi 6 effettivi, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del CCNL 10 aprile 1996.
- 5.** La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
- 6.** Per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, che non siano già dipendenti del Comune di Rimini, secondo quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa all'assunzione.



Art. 14

ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

1. In virtù del principio di esclusività del pubblico impiego, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il rapporto di lavoro pubblico con prestazione lavorativa superiore al 50 % di quella a tempo pieno, è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa autonoma o subordinata, sia presso privati che presso altre Pubbliche Amministrazioni (quali, a mero titolo esemplificativo, attività di tipo commerciale, industriale o professionale, attività di artigianato, assunzione di cariche in società o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, titolarità di quote in società commerciale se ad essa sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale).
2. Qualora il candidato che abbia ricevuto la proposta di assunzione, non provveda a risolvere l'eventuale situazione di incompatibilità nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, l'Ente non darà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro e il candidato sarà considerato rinunciatario con i conseguenti effetti di cui all'art. 12, comma 10 del presente bando.

Art. 15

OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RIMINI

1. Il personale assunto a tempo indeterminato, è tenuto a rimanere in servizio presso il Comune di Rimini per un periodo non inferiore a cinque anni, in applicazione dell'art. 3, comma 7 ter del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021 n. 113 e secondo quanto stabilito dall'art.53, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Entro quel periodo, pertanto, il Comune non rilascerà il consenso alla mobilità di cui all'art.30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165.

Art. 16

PARI OPPORTUNITA'

1. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 17

INFORMATIVA RELATIVA AL PERSONALE IN SERVIZIO

PERSONALE IN RUOLO AL 31/12/2022				
Categorie	maschi	femmine	totali	
B	34	71	105	
B3	17	11	28	
C	247	479	726	
D	109	213	322	
docente di musica	8	2	10	
Dirigenti e dirigenti a t.d.	13	4	17	
T O T A L E	428	780	1208	

di cui appartenenti alle quote di riserva L. 68/99:

	maschi	femmine	totali
ex art. 3 L. 68/99	30	30	60
ex art. 18 L. 68/99	4	4	8



di cui appartenenti alle quote di riserva militari:

maschi	femmine	totali
6	0	6

Art. 18 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'inoltro della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dei dati relativi alla partecipazione al presente bando, si forniscono le seguenti informazioni:

a. **Indicazione del titolare del trattamento:**

Comune di Rimini- Sindaco Dott. Jamil Sadegholvaad, Piazza Cavour, 27, 47921 Rimini

e-mail:sindaco@comune.rimini.it-

PEC: protocollo.generale@pec.comune.rimini.it

b. **Indicazione del Responsabile Protezione Dati:**

Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati lo Studio Paci & C. S.r.l. di Rimini (dpo@studiopaciecrl.it). I dati sono trattati dagli uffici del Segretario Generale.

c. **Finalità e base giuridica:**

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Come si evince dal contenuto stesso del bando e dal citato regolamento concorsuale del Comune di Rimini, alcuni dati (es: le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla selezione, altri sono indispensabili ai fini di attribuire benefici al concorrente (es: dichiarazione dei titoli preferenziali), altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (es: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica).

Se i dati richiesti non saranno forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.

d. **Oggetto dell'attività di trattamento:**

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici e cartacei.

e. **Modalità di trattamento:**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

f. **Misure di sicurezza:**

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso accidentale o illegale.

g. **Comunicazione e diffusione:**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione degli Enti in convenzione, coinvolto nel procedimento, ai membri delle Commissioni giudicatrici designati dall'Amministrazione, al personale di altri Enti cui il Comune di Rimini avesse eventualmente consentito l'utilizzo della graduatoria di merito, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente bando di concorso, ad eventuali



soggetti responsabili del trattamento sulla base di contratto o altro atto giuridico. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche (diffusione) relative all'espletamento delle varie fasi della procedura selettiva.

h. Periodo di conservazione dei dati:

I dati saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

i. Diritti dell'Interessato:

gli interessati hanno diritto:

- di accesso ai dati personali
- di ottenere rettifica degli stessi
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

S'informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali l'interessato potrà rivolgersi al Direttore e Segretario Generale del Comune di Rimini Dott.ssa Diodorina Valerino.

Art. 19 INFORMAZIONI

- 1.** Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi del Comune di Rimini, piazza Cavour n. 27, palazzo ex Aquila D'Oro, aperto al pubblico dalle ore 11,00 alle 13,00 – tel. 0541/704967/63.
- 2.** Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, all'indirizzo www.InPA.gov.it dal giorno 12 settembre 2023.
- 3.** All'albo pretorio informatico dell'Ente resterà affisso per tutta la durata temporale di pubblicazione dal **12 settembre al 12 ottobre 2023**.

Il Direttore e Segretario Generale
Dott.ssa Diodorina Valerino
Firmato digitalmente